



---

## **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA**

**N. 1446 DEL 30/12/2021**

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE ARIA  
“ANTISETTICI E DISINFETTANTI 3 ARIA\_2020\_008.1” –  
QUINTO ATTO ANNO 2021**

*Il Responsabile del procedimento: Roberto Rivolta*

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con deliberazione n. 188 del 16 marzo 2018;

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale dell'Azienda n. 80 del 28 febbraio 2019, con il quale è stato confermato, nelle more della ridefinizione dell'assetto organizzativo aziendale, il sistema regolatorio aziendale in essere e disciplinante l'adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali;

PREMESSO che il contratto relativo alla fornitura del prodotto ipoclorito di sodio stipulato a seguito di adesione alla convenzione ANTISETTICI E DISINFETTANTI 3 ARIA\_2020\_008.1 – Lotto 27 è anzitempo esaurito a causa dei maggiori consumi;

VERIFICATO che la suddetta convenzione la convenzione presenta un residuo disponibile corrisponde alla copertura del fabbisogno della ASST di Cremona, così come rideterminato dalla U.O.C. Farmacia con nota agli atti, per un periodo di circa 11 mesi e non per l'intero periodo di durata della convenzione, ovvero 26 mesi;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato, in particolare, dall'art.7, comma 1, del decreto – legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94: "...gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, nel ribadire l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi attraverso le convenzioni per l'acquisto di beni e di servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali, fra le quali ARIA S.p.A., facoltizza le medesime amministrazioni pubbliche a procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATO, altresì, l'articolo 1, comma 6-bis 1., della legge regionale della Regione Lombardia 28 dicembre 2007, n. 33, introdotto dall'articolo 7, comma 1, lett. c), della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 21, come modificato dall'articolo 6, comma 12, lett. c), della legge regionale 31 luglio 2013, n. 5, per il quale gli "... enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006... sono obbligati ad utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato, in favore dei medesimi, dall'Azienda regionale centrale acquisti s.p.a ai sensi del comma 4, lettere a), c) e c bis)";

RITENUTO, stante quanto sopra ed a seguito di richieste dell'U.O.C. Farmacia, di aderire alla convenzione regionale "ANTISETTICI E DISINFETTANTI 3 ARIA\_2020\_008.1" in riferimento al Lotto 27" per un importo totale presunto di € 3.956,40 iva esclusa (€ 4.826,81 iva inclusa), come risulta dall'allegato "Prospetto di adesione", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATI i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella convenzione regionale "ANTISETTICI E DISINFETTANTI 3 ARIA\_2020\_008.1";

RILEVATO che la validità contrattuale decorre dalle data di emissione dell'ordinativo di fornitura (01/12/21) sino alla scadenza della convenzione stessa (15/01/24), ma che il residuo disponibile in ARIA ed oggetto di adesione, corrisponde alla copertura del fabbisogno della ASST di Cremona per un periodo di circa 11 mesi;

CONSIDERATE le identiche condizioni economiche ottenute a seguito di adesione alla convenzione regionale ANTISETTICI E DISINFETTANTI 3 ARIA\_2020\_008.1, il presente atto non prevede, a parità di consumi con lo storico, aumenti di spesa;

RITENUTO, altresì:

- di confermare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica, Dott.ssa Susanna Aschedamini, così come individuato nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi adottata con decreto n. 148 del 31/03/2021;
- di nominare in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore dell'U.O.C. Farmacia, Dott. Andrea Machiavelli;

ATTESO che l'U.O.C. Economico Finanziario ha finanziato l'importo complessivo di € 4.826,81 iva inclusa che verrà imputato al conto di seguito indicato e verrà preso in considerazione in sede di redazione dei rispettivi bilanci di previsione come di seguito indicato:

Anno	Conto	Competenza	Importo Budget Sanità
2021	701130022	FAR	€ 826,81
2022	701130022	FAR	€ 4.000,00
		Importo totale	€ 4.826,81

PRECISATO che l'importo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ammontante ad € 79,12 potrà essere registrato ed accantonato cumulativamente al conto 716110014 "Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 decreto legislativo 50/2016" nei Bilanci di competenza a seguito dell'approvazione dell'apposito regolamento aziendale e di assegnazione regionale;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità del presente provvedimento;

#### DETERMINA

1. di aderire, per i motivi espressi in narrativa, alla convenzione regionale "ANTISETTICI E DISINFETTANTI 3 ARIA\_2020\_008.1" in riferimento al lotto 27 per un importo totale presunto di € 3.956,40 iva esclusa (€ 4.826,81 iva inclusa), come risulta dall'allegato "Prospetto di adesione", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la fornitura dovrà essere svolta secondo i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella convenzione "ANTISETTICI E DISINFETTANTI 3 ARIA\_2020\_008.1" oggetto di adesione e che il contratto attuativo si intende stipulato tramite l'emissione degli "Ordinativi di Fornitura";
3. di dichiarare che la validità contrattuale decorre dalle data di emissione dell'ordinativo di fornitura (01/12/21) sino alla scadenza della convenzione stessa (15/01/24), ma che il residuo disponibile in ARIA ed oggetto di adesione corrisponde alla copertura del fabbisogno della ASST di Cremona per un periodo di circa 11 mesi;

4. di dare atto che l'U.O.C. Economico Finanziario ha finanziato l'importo complessivo di € 4.826,81 iva inclusa che verrà imputato al conto di seguito indicato e verrà preso in considerazione in sede di redazione dei rispettivi bilanci di previsione come di seguito indicato:

Anno	Conto	Competenza	Importo Budget Sanità
2021	701130022	FAR	€ 826,81
2022	701130022	FAR	€ 4.000,00
		Importo totale	€ 4.826,81

5. di dare atto che l'importo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ammontante ad € 79,12 potrà essere registrato ed accantonato cumulativamente al conto 716110014 "Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 113 decreto legislativo 50/2016" nei Bilanci di competenza a seguito dell'approvazione dell'apposito regolamento aziendale e di assegnazione regionale;
6. di confermare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica, Dott.ssa Susanna Aschedamini, così come individuato nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi adottata con decreto n. 148 del 31/03/2021;
7. di nominare in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore dell'U.O.C. Farmacia, Dott. Andrea Machiavelli;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17, comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.

Firmato digitalmente  
IL DIRETTORE  
Dott.ssa Susanna Aschedamini